

Allegato "A" ai n.ri 24.216/13.934 di Rep.

STATUTO DELL'ENTE SCUOLA OCCUPAZIONE MINORI

"MARIA PIA E FRANCO MENOTTI" (E.S.O.M.)

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Disciplina

1. L'Ente Scuola Occupazione Minori "Maria Pia e Franco Menotti" (E.S.O.M.) è stato costituito dagli amici dei coniugi Maria Pia Limongelli insegnante e Franco Menotti avvocato, con sede in Verbania Intra, con atto del notaio Raffaele Lanteri da Verbania Intra in data 28 giugno 1969, rep. n. 55864/9454, registrato a Intra il 3 luglio 1969 al n. 526 Vol. 181 Mod. 1. L'Ente, che ha iniziato la sua attività il 1 giugno 1971, non ha scopo di lucro né finalità politiche.

Sono fondatori dell'Ente le persone fisiche intervenute nell'atto costitutivo. All'E.S.O.M. è stata riconosciuta la personalità giuridica privata con delibera della Giunta della Regione Piemonte in data 29/08/1989 n. 311 ed è iscritto al n. 1/94 Registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Verbania. Il patrimonio dell'Ente è attualmente di Euro 34.267,56 nominali ed effettivi.

2. L'Ente del Terzo Settore denominato Ente Scuola Occupazione Minori "Maria Pia e Franco Menotti" (E.S.O.M.) assume la forma giuridica di fondazione ed è costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia.

3. La denominazione dell'Ente sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

In conseguenza dell'iscrizione, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. La fondazione ha sede legale nel comune di Verbania (Vb). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, e deve essere comunicato agli uffici competenti entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 2 – Scopi e finalità

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale elencate al successivo art. 3.

I destinatari dei servizi prestati dall'Ente sono i minori necessitanti di assistenza socio-psico-pedagogica e i minori handicappati fisici, psichici, sensoriali a seconda delle scelte operative fissate dagli organi direttivi dell'Ente stesso per la realizzazione degli scopi della fondazione.

Art. 3 – Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione si propone, ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- art. 5 lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 328 del 2000 sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, della legge n. 104 del 1992 sull'assistenza e i diritti delle persone handicappate e della legge n. 112 del 2016 sull'assistenza di persone con

disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. legge sul “dopo di noi”) e successive modificazioni;

- art 5 lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- art 5 lettera l): formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, la Fondazione intende svolgere le seguenti attività:

a) avviare e favorire il recupero, attraverso idonei e qualificati interventi e trattamenti, di minori che presentano handicap fisici, psichici e sensoriali;

b) favorire, con ogni mezzo idoneo, l'educazione al lavoro degli adolescenti in difficoltà ed il loro inserimento nella società;

c) promuovere tutte le possibili attività di studio, di ricerche medico-psicopedagogiche e di sensibilizzazione intorno ai problemi dei minori con disturbi o difetti fisici, psichici e sensoriali, nonché di assistenza.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Ente potrà stipulare convenzioni con altri Istituti di diritto pubblico e privato. Inoltre, al fine di favorire la realizzazione di una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari all'infanzia sul territorio, la Fondazione mette a disposizione i propri servizi collaborando con gli Enti locali all'attuazione delle scelte programmatiche e collegandosi con tutti gli Enti interessati.

L'Ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 – Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'individuazione delle eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017, è effettuata dal Consiglio di Amministrazione della fondazione.

Art. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali; il tutto in osservanza di quanto disposto dall'art. 8.3, punti a), b), c), d) e) del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di

dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f) avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017). La misura di eventuali rette sarà determinata con deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017;
- ogni altro provento che non sia espressamente destinato al fondo di dotazione.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Art. 7 - Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- L'Organo di amministrazione;
- L'Organo di controllo;
- L'eventuale Organo di Revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 8 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di cinque e un massimo di quindici, dispari, compreso il Presidente. Si applica l'art. 2382 Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli

adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017.

Le funzioni del Presidente, dei Consiglieri e dei componenti del Direttivo esecutivo, se nominato, sono gratuite.

2. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. Le votazioni si fanno per appello nominale.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto, anche tramite e-mail, inviato a tutti i Consiglieri contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

5. I Consiglieri possono intervenire all'adunanza anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

7. Il Consiglio di amministrazione in carica provvede per cooptazione alla nomina di nuovi Consiglieri, in sostituzione di quelli eventualmente deceduti, dimissionari o decaduti, onde mantenere il numero minimo stabilito. Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare per cooptazione nuovi consiglieri, nel limite del numero massimo stabilito, ove ne ravvisi la necessità.

8. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ne viene fatta menzione.

9. L'organo di amministrazione governa l'Ente. Ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- può eleggere al suo interno un Segretario e un Tesoriere;
- provvede all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale, stabilisce i modi di nomina, la pianta organica, le attribuzioni e le mansioni del personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- delibera i Regolamenti di amministrazione, di servizio interno e del personale;

- promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto;
- delibera l'ammissione e la dimissione degli ospiti;
- determina le rette da eventualmente corrispondersi per gli ospiti;
- conferisce mandato per il servizio Tesoreria a Istituto bancario, sotto il controllo del Consigliere Tesoriere in carica;
- delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.

10. All'interno del Consiglio può essere costituito un Direttivo esecutivo di tre membri normalmente composto dal Presidente e dai Consiglieri Segretario e Tesoriere, la cui composizione può essere variata in caso di motivata necessità, che provvede all'amministrazione e gestione ordinaria dell'Ente.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Presidente cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - Organo di controllo

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. In caso di mancata nomina, le sue funzioni si intendono attribuite all'organo di controllo, a norma dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 117/2017. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 13 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 14 - Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017, art. 15.

Art. 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla "Fondazione Comunitaria del VCO" con sede in Verbania.

Art. 16 - Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più

particolari.

Art. 17- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato: Piergiorgio Menotti

Rita Anna De Guglielmo

Costanza Radice

Malavasi Romano

Giovanna Limongelli

Stefania Scalabrini Notaio L.S.